

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

105° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ACONE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 5 e *passim*
D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali* 5, 7, 8 e *passim*
MAFFIOLETTI (Com.-PDS) 3, 4, 5 e *passim*
MURMURA (DC), *relatore alla Commissione* 2, 3, 4 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali», già approvato dalla Camera dei deputati e: «Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti», d'iniziativa del senatore Murmura.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 2 ottobre scorso. Considerato il lungo lasso di tempo trascorso, prego il relatore di fare brevemente il punto della situazione.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo che la Commissione aveva iniziato l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti, mentre è tuttora accantonato l'emendamento 1.0.2/B, concernente i dirigenti generali da assegnare alla segreteria delle sezioni riunite, della procura generale e della sezione di controllo, in quanto la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di propria competenza. A seguito di contatti informali avuti al riguardo, debbo dire, però, che l'orientamento della 5^a Commissione sembra essere di segno contrario per motivi di copertura. In ogni caso, occorre - a mio avviso - sollecitare l'emissione di un parere, qualunque esso sia, in quanto si tratta di una norma pregiudiziale all'ulteriore seguito della discussione.

Quanto poi al problema dell'istituzione di sezioni staccate dei TAR, ricordo che sono stati presentati due emendamenti, uno del senatore Acquarone e del relatore ed un altro del senatore Pontone, volti a stralciare la materia. Per quanto mi riguarda, debbo dire però di essere orientato a ritirare la mia proposta, in quanto si potrebbe stabilire un differimento temporale dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni. In questo momento, infatti, potrebbe essere opportuno confermare l'istituzione di queste nuove sezioni staccate a sostegno della tesi, da noi sostenuta, di una competenza a giudicare sul pubblico impiego da parte degli organi della giustizia ordinaria, anzichè amministrativa.

PRESIDENTE. Assicuro il relatore e la Commissione che la Presidenza intraprenderà tutti i passi necessari al fine di sollecitare la 5^a

Commissione ad emettere al più presto il parere sull'emendamento 1.0.2/B in quanto si tratta di una disposizione rilevante ai fini dell'impostazione complessiva del disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in attesa che giunga il parere della Commissione bilancio, proporrei di proseguire con l'esame di quegli articoli che non hanno attinenza con il tema trattato dall'emendamento in questione.

MAFFIOLETTI. Concordo con la proposta del relatore di proseguire intanto con l'esame degli articoli relativamente alle parti non implicate dall'emendamento in questione, invitando, nel contempo, il Presidente ad attivarsi con il senatore Andreatta affinché la 5^a Commissione emetta al più presto il suindicato parere.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 4.1 interamente sostitutivo dell'articolo 4:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di sessanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio. Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro i termini di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1

IL RELATORE

Ricordo che il senatore Murmura, già nella seduta del 2 ottobre, aveva presentato un emendamento 4.1/A che, accogliendo un mio

suggerimento, portava da 60 a 90 giorni il termine perentorio per la proposizione di istanza per la prosecuzione del giudizio. Ne do lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di novanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio. Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro i termini di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1/A

IL RELATORE

MAFFIOLETTI. A mio parere la questione è diversa. In questo caso stiamo parlando di giudizi sulle pensioni. Al riguardo conservo la mia opinione sul fatto che dovremmo alleggerire la Corte dei conti da questi compiti.

La soluzione che viene prospettata dal senatore Murmura rischia di non risolvere il problema dell'enorme arretrato, al cui accumulo ha contribuito la Corte costituzionale con la sentenza che ha stabilito la riapertura dei termini. Essa, infatti, provoca un'accelerazione forse non improvvisa, ma sicuramente impetuosa di un gran numero di procedimenti, che rischia però di avere un effetto distorsivo sulla materia.

Esprimo pertanto le mie perplessità al riguardo e ritengo opportuno non votare l'emendamento del relatore.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. La norma transitoria è stata proposta proprio per smaltire l'arretrato, infatti l'assegno non reversibile è concesso alla persona e consente di eliminare molti accumuli e di ridurre all'essenziale numerosi ricorsi, alcuni dei quali risalgono addirittura a venti anni fa e sono stati proposti da persone ormai non più in vita.

PRESIDENTE. Personalmente suggerirei di esaminare anzitutto la norma a regime, vale a dire l'emendamento 4.0.2 del relatore, del tutto analogo all'emendamento 4.2, di cui è primo firmatario il senatore Maffioletti. In ogni caso lei senatore Maffioletti insiste sull'emendamento?

MAFFIOLETTI. Per quanto mi riguarda mantengo tutti gli emendamenti presentati, salvo che non coincidano con altri.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori. Ritorniamo all'emendamento 4.1/A. Ricordo che di analogo contenuto è il seguente emendamento, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 1, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione domanda di fissazione della relativa udienza.

2. La mancata o non tempestiva proposizione della domanda produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio secondo la procedura di cui all'articolo 4-*quater*.

3. A seguito della domanda di cui al comma 1 il presidente della sezione o il magistrato che legittimamente lo sostituisce, fissa l'udienza di trattazione nominando il magistrato relatore, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 174 del codice di procedura civile.

4. La segreteria ne dà comunicazione alle parti che possono presentare ulteriori documenti e memorie fino a dieci giorni prima dell'udienza.

5. Tra la data di ricezione della comunicazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quaranta giorni».

4.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

MAFFIOLETTI. In effetti, la differenza sostanziale tra la nostra proposta e quella del senatore Murmura è che per quest'ultimo «Il ricorrente può, entro lo stesso termine di 90 giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso

del giudizio». Ebbene, il timore che ho al riguardo è che un meccanismo di questo tipo possa favorire una sommarietà dei giudizi.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. In realtà, non ci sarà più un giudizio perchè l'accettazione dell'assegno provvisorio non reversibile da parte del ricorrente eliminerà il contenzioso.

PRESIDENTE. Vorrei fare presente ai colleghi che, mentre l'emendamento 4.1/A del relatore prevede un impulso d'ufficio per la fissazione del giudizio dal momento che i primi due commi recitano: «1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio», l'emendamento 4.0.1 del senatore Maffioletti afferma che è la parte che ha interesse a procedere in questo senso che agisce, senza aspettare che si attivi il presidente della sezione giurisdizionale regionale. Questo è un punto molto importante perchè serve a garantire che l'interessato venga avvertito, evitando così un'estinzione generalizzata dei giudizi.

MAFFIOLETTI. Sarebbe opportuno accogliere l'emendamento del relatore escludendo però la parte relativa all'assegno provvisorio. Qualora poi la Commissione decidesse in altro modo avrò soltanto espresso una mia preoccupazione in merito all'effettivo funzionamento di tale meccanismo.

PRESIDENTE. A mio avviso, questa soluzione potrebbe costituire un utile punto di incontro. In sostanza, si tratterebbe soltanto di sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'emendamento 4.1/A, il che ci permetterebbe di approvare la norma transitoria in esso prevista. In verità, debbo dire che mi sembra non infondata la preoccupazione espressa dal senatore Maffioletti sia per quanto riguarda la disparità di trattamento che si verrebbe a determinare rispetto a cause inerenti pensioni non di guerra, sia perchè si sancirebbe nella legge una risoluzione della controversia a domanda, senza tener conto della valutazione di fondatezza o meno della domanda stessa. In pratica, verremmo ad introdurre una sorta di indiscriminata trattazione che mi pare eccessiva; questo può verificarsi in una concezione deflattiva degli uffici, ma noi, come legislatori, dobbiamo seguire la logica più ampia della giustizia anche nel settore pensionistico.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Purchè si esca da questa *impasse* e si addivenga ad una definizione della materia, accetto la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'emendamento 4.1/A a mia firma. Tuttavia, ritengo che tale modifica non vada nè nell'interesse dei ricorrenti nè in quello della pubblica amministrazione.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 4.1/A del relatore, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1/A, sostitutivo dell'intero articolo 4, presentato dal relatore, con la modifica da questo accolta.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Passiamo all'esame degli emendamenti aggiuntivi 4.0.3 e 4.0.4, di contenuto identico:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Nei giudizi di cui alla presente legge le sezioni giurisdizionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali, ritenuti necessari ai fini della decisione, al collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'Ufficio medico-legale del Ministero della sanità, ovvero alle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali militari e presso le commissioni mediche istituite presso le USL esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.

2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere a proprie spese da un medico di fiducia».

4.0.3

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Nei giudizi di cui alla presente legge le sezioni giurisdizionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali, ritenuti necessari ai fini della decisione, al collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'Ufficio medico-legale del Ministero della sanità, ovvero alle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali ed i centri medici militari e presso le commissioni mediche istituite presso le USL esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.

2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere a proprie spese da un medico di fiducia».

4.0.4

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Entrambi gli emendamenti riguardano i poteri per così dire istruttori della sezione giurisdizionale competente in materia pensionistica e prevedono la possibilità per il

ricorrente di farsi assistere da un medico di fiducia. Si tratta di emendamenti paralleli dal contenuto identico.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dal relatore con l'avvertenza che esso è identico all'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti aggiuntivi 4.0.5 e 4.0.6, di contenuto identico:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

1. La sezione adotta il procedimento in camera di consiglio:

- a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, la inammissibilità, l'irricevibilità o l'estinzione del ricorso;
- b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis».

4.0.5

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

1. La sezione adotta il procedimento in camera di consiglio:

- a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, la inammissibilità, l'irricevibilità o l'estinzione del ricorso;
- b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'articolo 4».

4.0.6

IL RELATORE

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.6, presentato dal relatore il cui contenuto normativo è identico a quello dell'emendamento 4.0.5 presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti aggiuntivi 4.0.7 e 4.0.8, di contenuto identico:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-quinquies.

1. All'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

“La revoca o la modifica può essere sempre disposta, nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescenza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere”».

4.0.7

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-quinquies.

1. All'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

“La revoca o la modifica può essere sempre disposta, nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescenza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere”».

4.0.8

IL RELATORE

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.8, presentato dal relatore con l'avvertenza che esso risulta identico all'emendamento 4.0.7, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti aggiuntivi 4.0.9 e 4.0.10, di contenuto identico:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione, quale risultanza attestata nella relazione di notifica».

4.0.9

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-sexies.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione».

4.0.10

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, proprio da parte sua, mi pare fosse stato sollevato un dubbio al riguardo e cioè se non fosse opportuno, anche nei confronti del ricorrente privo di patrocinatore legale, non effettuare la comunicazione in cancelleria bensì all'indirizzo risultante dal ricorso proposto. A mio avviso, si potrebbe riformulare il testo, introducendo un rinvio alle norme del codice di procedura civile.

MAFFIOLETTI. Quest'ultima soluzione mi pare la più corretta.

PRESIDENTE. A me pare, invece, che un rinvio alla disciplina del codice di procedura civile sia inappropriato in quanto la norma contenuta nell'emendamento si applica quando concorrano due condizioni: l'assenza di un patrocinatore legale o di un domiciliatario da una parte, il mutamento di residenza e la sua mancata comunicazione dall'altra.

MAFFIOLETTI. C'è solo una differenza; mentre nel giudizio civile vi è l'obbligo della rappresentanza da parte di un patrocinatore legale o di un domiciliatario, nei giudizi davanti alla Corte questo obbligo non c'è. Manca quindi la simmetria.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che l'ambito della norma sia più di effetto perchè si riferisce all'ipotesi in cui il soggetto, privo di patrocinatore legale riconosciuto dal TAR, abbia poi mutato la residenza dichiarata senza darne comunicazione. Pertanto devono concorrere entrambe le condizioni, vale a dire, che il soggetto non sia munito di patrocinatore legale e al tempo stesso che non abbia eletto un proprio domicilio e che abbia mutato la residenza dichiarata.

Dal momento che le due condizioni non sono alternative ma concorrenti c'è una garanzia maggiore.

Per quanto mi consta, i giudizi sulle pensioni di norma si svolgono quasi esclusivamente senza il patrocinio legale. Questa norma ha un valore rafforzativo e non credo che ci siano dubbi di costituzionalità.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.10, presentato dal relatore con l'avvertenza che esso è identico all'emendamento 4.0.9 presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti aggiuntivi 4.0.11 e 4.0.12, di contenuto identico:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-septies.

1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e discarica il contabile. Copia del decreto è trasmessa ai vice procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del presidente di fissazione dell'udienza, è trasmessa al vice procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.

3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e l'articolo 47 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al vice procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi».

4.0.11

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-septies.

1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e disarcia il contabile. Copia del decreto è trasmessa ai vice procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del presidente di fissazione dell'udienza, è trasmessa al vice procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.

3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e l'articolo 47 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al vice procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi».

4.0.12

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.12 da me presentato vorrei dire soltanto che ai commi 1, 2 e 4 al posto della parole: «vice procuratore regionale» si deve intendere: «procuratore regionale».

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.12, presentato dal relatore, con le modifiche dallo stesso suggerite. Avverto che esso è identico all'emendamento 4.0.11 presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo 4.0.13, presentato dal relatore:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-octies.

1. Decorsi i cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista

dal successivo articolo 29 o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del vice procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione».

4.0.13

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Anche in questo caso vale la modifica apportata al precedente emendamento.

Al posto di «vice procuratore regionale» va inserito «procuratore regionale».

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Esprimo parere favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.13, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o nel caso di giudizi di conto non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «alla sezione giurisdizionale» con le altre: «alle sezioni giurisdizionali regionali».

5.1

SPETIČ

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o nel caso di giudizi di conto non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore» con le altre: «salvo che gli atti non siano già stati depositati dalla procura generale per la fissazione dell'udienza o sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizio di conto, non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore».

5.2

IL RELATORE

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 5.1 si intende decaduto.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 5.2 si introduce una norma che evita disfunzioni a livello giurisdizionale per quei ricorsi che si trovino già in uno stadio finale quando, cioè, esista la richiesta per la fissazione dell'udienza o sia stata emessa una pronuncia interlocutoria oppure, nel caso di giudizio di conto, non sia depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo 5.0.1:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per i giudizi di cui agli articoli 4 e 4-bis sono abrogate tutte le disposizioni in vigore in materia di pensioni civili, militari e di guerra, che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del Procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge».

5.0.1

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento contiene un'abrogazione esplicita per evitare che, a seguito dell'approvazione di nuove norme, venga modificato quanto previsto nell'articolo.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Sono d'accordo con questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo 5.0.2:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Alle sezioni regionali istituite in Calabria, Campania e Puglia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si estendono le disposizioni relative ai giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra di cui alla presente legge. Sono altresì estese, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti l'assegnazione di magistrati e di personale amministrativo».

5.0.2

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento è di evidente significato.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo 5.0.3.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge senza possibilità di proroga nè di conferma».

5.0.3

MAFFIOLETTI, GALEOTTI

MAFFIOLETTI. Non dimentichiamo che la rappresentanza laica nel consiglio di presidenza della Corte dei conti nacque in analogia a quanto già fatto per il Consiglio superiore della magistratura. Ora, dal momento che all'interno di tale organismo i membri di nomina parlamentare, alla scadenza del loro mandato, decadono dall'incarico senza possibilità di proroga nè di conferma, con questo emendamento si estende tale principio anche ai componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Credo che su questo emendamento sia necessario ancora un attimo di riflessione.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dal momento che l'*iter* del provvedimento non si esaurirà comunque in questa seduta, riterrei opportuno rinviarne l'esame, il che consentirà anche un opportuno approfondimento dell'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Maffioletti.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA